



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “BENEDETTO RADICE”

BRONTE – ISTITUTO TECNICO

Settore Economico: AFM – SIA – RIM Settore Tecnologico: MME- IT-SM -CAT

Corso serale: AFM - CAT

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane

Corso serale: Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

ISTITUTO TECNICO: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

COMUNICAZIONE N. 150 - A.S. 2023/2024

Al Personale Docente e ATA
Agli/alle Studenti/sse
Alla DSGA

OGGETTO - Direttiva sulla vigilanza sugli alunni. Responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA

L'obbligo di vigilanza sugli alunni ha carattere prioritario su ogni altra attività e si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita.

Al personale scolastico infatti incombe l'obbligo di tutelare l'incolumità fisica degli alunni e di vigilare su di essi per tutto il periodo di permanenza a scuola in modo da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o alle cose, attivando, attraverso una fattiva collaborazione, le misure e gli interventi necessari per prevenire e scongiurare le situazioni di rischio e garantire un regolare svolgimento delle attività didattiche.

Al fine di richiamare alle SS.LL. le misure organizzative concernenti la vigilanza sugli alunni alle quali tutto il personale è tenuto ad attenersi, è emanata la presente direttiva riguardante le responsabilità e gli obblighi del personale.

RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEI DOCENTI

L'obbligo di sorveglianza sugli studenti e le conseguenti responsabilità discendono in particolar modo dagli art. 2047 e 2048 del Codice Civile.

La responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate.

Sul docente grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni e di aver rispettato le disposizioni in materia impartite dal Dirigente scolastico.

In particolare, il Docente:

- deve risultare presente al momento dell'evento;
- deve dimostrare di non aver potuto impedire il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le assemblee autorizzate, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici, in quelli di pertinenza o in qualsiasi altra sede nella quale si svolga un'attività organizzata dalla scuola), **quindi la responsabilità dei docenti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma sussiste fino a quando l'alunno si trova nelle**



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “BENEDETTO RADICE”

BRONTE – ISTITUTO TECNICO

Settore Economico: AFM – SIA – RIM Settore Tecnologico: MME- IT-SM -CAT

Corso serale: AFM - CAT

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane

Corso serale: Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

ISTITUTO TECNICO: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

aule, nei laboratori, negli spazi comuni, nelle pertinenze e affidato al suo controllo durante le uscite (artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980) .

Ai sensi dell'art. 2047 C.c. *“in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”*.

Dispone l'art. 2048 c.c. che *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”*.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza che, se non osservato, potrebbe avere implicazioni giuridiche di natura amministrativa, civile e penale.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Considerato che l'obbligo di vigilanza sugli alunni durante le attività didattiche, in qualsiasi spazio della scuola, incombe esclusivamente sui Docenti in servizio, in caso di necessità di momentaneo allontanamento dalla classe, il Docente dovrà affidare la sorveglianza della classe ad un collaboratore scolastico. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea cura per ogni situazione

Non bisogna quindi mai lasciare gli alunni incustoditi e, in caso di ritardo o di un urgente e giustificato allontanamento dell'insegnante dall'aula, la classe deve essere sorvegliata da personale docente disponibile o da un collaboratore scolastico. Qualsiasi incidente, occorso in assenza del docente o per omessa sorveglianza, è da considerarsi conseguente negligenza (art. 2048 C.C.).

Per garantire la costante vigilanza sugli alunni i docenti hanno inoltre l'obbligo di assicurarsi che la classe sia sorvegliata da un collaboratore scolastico qualora si debbano allontanare dall'aula per improcrastinabili necessità e per un tempo limitato e strettamente necessario.

Il personale docente, inoltre, è invitato a non intrattenersi nei corridoi o in altri spazi della scuola per evitare di eludere la sorveglianza degli alunni che dev'essere esercitata, costantemente, per tutta la durata della giornata scolastica.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “BENEDETTO RADICE”

BRONTE – ISTITUTO TECNICO

Settore Economico: AFM – SIA – RIM Settore Tecnologico: MME- IT-SM -CAT

Corso serale: AFM - CAT

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane

Corso serale: Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

ISTITUTO TECNICO: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

Particolari situazioni problematiche vanno affrontate e discusse con i genitori solo su appuntamento, in orario diverso da quello di servizio e, considerata la delibera collegiale di questa istituzione scolastica, anche in modalità telematica.

Al termine delle attività didattiche, il personale docente si accerta che le aule vengano lasciate in ordine invitando gli alunni ad esercitare un maggiore controllo affinché non dimentichino oggetti personali, materiale scolastico, libri, ecc. Per ragioni di sicurezza e di vigilanza, i Docenti devono evitare che gli alunni sostino nei corridoi.

RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

Il dovere di vigilanza rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l'art. 47 comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come “*controllo assiduo e diretto a scopo cautelare*”, degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nel caso di uscita degli alunni dalla classe per recarsi in bagno e nei corridoi e durante l'intervallo di ricreazione.

Durante le operazioni di ingresso, un collaboratore scolastico, posizionato in prossimità degli accessi all'edificio, è tenuto a prestare la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici, eventualmente in servizio nel turno, vigileranno il passaggio degli alunni nei corridoi fino all'entrata degli stessi nelle aule. (CCNL 29/11/07 Tabella A Profili di area del personale ATA area A).

I collaboratori scolastici presteranno attenzione al corretto comportamento da parte degli alunni nel momento dell'ingresso nell'edificio e al rispetto del percorso da seguire per il raggiungimento dell'aula.

Durante lo svolgimento delle attività scolastiche, i cancelli e le porte esterne degli edifici devono rimanere chiusi ed essere sorvegliati dai collaboratori scolastici.

È severamente vietato, durante lo svolgimento delle attività didattiche, l'accesso di persone estranee alla scuola se non munite di autorizzazione formale del dirigente o di un suo delegato. L'accesso può essere consentito, eccezionalmente, dal Dirigente Scolastico quando esistano validi motivi educativi e didattici oppure di necessità per la funzionalità delle strutture e/o degli impianti scolastici.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), **sono tenuti a presidiare costantemente la propria postazione di lavoro, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.** Gli stessi, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti stessi nelle classi; in caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al Collaboratore del Dirigente Scolastico.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003). E' responsabile per i danni subiti dagli studenti a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel compito di vigilanza sorvegliando gli alunni all'interno del reparto assegnato, nei bagni, nei corridoi, durante l'ingresso e l'uscita degli alunni.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “BENEDETTO RADICE”

BRONTE – ISTITUTO TECNICO

Settore Economico: AFM – SIA – RIM Settore Tecnologico: MME- IT-SM -CAT

Corso serale: AFM - CAT

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane

Corso serale: Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

ISTITUTO TECNICO: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI DALLA SCUOLA

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 “**per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi**”.

E' appena il caso di sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità.

Più in dettaglio, si impartiscono di seguito specifiche disposizioni.

I docenti accoglieranno gli alunni nelle rispettive classi cinque minuti prima dell'orario delle lezioni e li accompagneranno fino al pianterreno al termine dell'attività didattica.

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, **la vigilanza deve essere attiva, ovvero in qualsiasi momento della giornata scolastica devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti**, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

Tutti i docenti pertanto sono tenuti a richiamare verbalmente e, se del caso, anche per iscritto, gli alunni che, durante il cambio dell'ora, durante le lezioni o durante l'intervallo di socializzazione, tengono un comportamento non adeguato all'ambiente scolastico, alzando la voce, uscendo dall'aula, utilizzando impropriamente le uscite di emergenza o i bagni, non rispettando gli orari di ricreazione.

I collaboratori scolastici, ciascuno secondo il proprio turno di servizio, sono tenuti a coadiuvare i docenti vigilando sul regolare transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle aule o l'esodo verso l'uscita principale.

Non è consentito a nessuno uscire dalla scuola in modo ordinario tramite le uscite di emergenza.

CAMBIO DELL'ORA

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile.

Durante il cambio dell'ora i docenti, se sono liberi nell'ora successiva, attenderanno, prima di lasciare la classe, l'arrivo del collega.

Nel caso in cui i docenti abbiano lezioni in ore consecutive in classi diverse, questi effettueranno un **rapido** cambio da una classe all'altra, affidando la vigilanza della stessa ai collaboratori scolastici.

Non è assolutamente consentito lasciare la classe incustodita perché si deve andare a svolgere lezione in altra classe. La Corte dei Conti, sez. III, con la sentenza n. 1623 del 19.02.1994, ha ritenuto infatti che “*l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza*”.

Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio.

Se al cambio dell'ora il docente dell'ora successiva tarda ad arrivare, si dovrà segnalare al Dirigente Scolastico (o ai suoi Collaboratori o Responsabile di sede) che incaricherà il collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “BENEDETTO RADICE”

BRONTE – ISTITUTO TECNICO

Settore Economico: AFM – SIA – RIM Settore Tecnologico: MME- IT-SM -CAT

Corso serale: AFM - CAT

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane

Corso serale: Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

ISTITUTO TECNICO: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

Infatti, la Corte dei Conti, con la sentenza n. 86/92 ha chiarito che “*sarà compito della direzione scolastica provvedere comunque ad affidare gli alunni ad altro personale, anche ausiliario, nei momenti di precaria e temporanea assenza dell’insegnante*”. Sul punto, il CCNL scuola 2006/2009 alla Tabella A dei profili ATA, per l’area A, espressamente attribuisce al collaboratore scolastico compiti “*di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti*”.

Terminata la propria ora quindi, il docente continua ad avere la responsabilità della classe, in quanto gli alunni restano a lui affidati, fino all’arrivo del docente dell’ora successiva. In caso di ritardo del collega che deve subentrare, il docente dovrà segnalare il ritardo alla dirigenza (o collaboratori/responsabili) che incaricherà il collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni. Il docente sarà esonerato da responsabilità solo se il collaboratore scolastico ha ricevuto l’affidamento effettivo degli alunni.

Se il docente che entra in classe dopo il cambio dell’ora non trova un alunno, ferma restando la responsabilità del docente dell’ora precedente che ha lasciato gli alunni incustoditi, dovrà subito informare la dirigenza e il collaboratore scolastico al quale spetta la vigilanza sul piano, ma non dovrà mai lasciare la classe per andare a cercare l’alunno.

Anche al fine di evitare ogni “vuoto” nella vigilanza, tutto il personale è tenuto alla scrupolosa osservanza dell’orario di servizio.

VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO DI SOCIALIZZAZIONE

Gli intervalli fanno parte integrante dell’attività didattica e dell’orario di servizio e non costituiscono interruzione degli obblighi di vigilanza.

Durante l’intervallo i docenti vigileranno nelle classi in cui hanno svolto il servizio e nei corridoi delle aule in cui dovranno successivamente recarsi, coadiuvati dai collaboratori scolastici preposti alla vigilanza delle scale, dei servizi, delle uscite e degli spazi scolastici esterni.

Si sottolinea la particolare attenzione che il personale deve porre nei confronti degli studenti e studentesse per ciò che concerne il rispetto del divieto di fumo in tutti i locali interni ed esterni della scuola e del divieto di uscita dal perimetro dell’edificio e dalle pertinenze esterne. Si raccomanda particolare attenzione affinché sia garantito il rispetto delle regole di convivenza civile.

Durante gli intervalli i Docenti avranno particolare cura nell’impedire qualsiasi attività potenzialmente pericolosa per gli alunni, ed eventuali spostamenti degli stessi da un piano all’altro o in altri luoghi dove possano sfuggire alla vigilanza. Pertanto i Docenti sono tenuti a porre in atto tutte le misure organizzative e disciplinari idonee a evitare pericoli. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, occorre annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Dirigente o i suoi Collaboratori.

Onde evitare possibili assembramenti, il personale docente agevolerà l’uscita degli alunni dalla classe, per fruire dei servizi igienici, durante le ore di attività didattica.

Per la stessa ragione, durante l’intervallo/ricreazione i servizi igienici saranno chiusi.

I collaboratori scolastici eserciteranno un’attenta vigilanza sugli alunni che accedono ai servizi igienici, che saranno tenuti chiusi a chiave ed aperti dietro richiesta degli studenti, e saranno controllati e mantenuti



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “BENEDETTO RADICE”

BRONTE – ISTITUTO TECNICO

Settore Economico: AFM – SIA – RIM Settore Tecnologico: MME- IT-SM -CAT

Corso serale: AFM - CAT

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane

Corso serale: Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

ISTITUTO TECNICO: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

costantemente puliti durante le ore di servizio.

Nell'intervallo di socializzazione, appena sarà avviato il servizio mensa, la vigilanza sugli alunni che usufruiscono del servizio mensa è affidata ai docenti ed ai collaboratori in servizio nei piani. Se si dovessero notare atteggiamenti di trasgressione delle regole di convivenza sociale e potenziali situazioni di pericolo, i docenti ed i collaboratori scolastici dovranno darne tempestiva comunicazione al Dirigente. E' vietato ricevere pasti dall'esterno.

I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio senza allontanarsi per nessun motivo ed a vigilare con la massima attenzione il corridoio di loro competenza, le uscite di emergenza e i bagni.

Si rammenta che i cancelli resteranno chiusi durante tutto l'intervallo di ricreazione, pertanto i docenti in servizio a partire dalla IV ora dovranno trovarsi in Istituto prima dell'inizio della ricreazione.

VIGILANZA DURANTE GLI SPOSTAMENTI E LE ATTIVITA' DI LABORATORIO

L'uso dei laboratori deve avvenire nel rispetto delle apposite norme di comportamento e vigilanza; si precisa che la responsabilità dei docenti riguardo i comportamenti degli alunni durante le attività didattiche di cui sono titolari si estende anche alle attività svolte nei laboratori.

I docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni durante gli spostamenti e a ricondurli in classe al termine delle attività. Gli spostamenti all'interno della scuola devono avvenire nel rispetto delle regole comportamentali.

In tutti i laboratori i Docenti devono vigilare affinché gli studenti/sse facciano un uso corretto della strumentazione, non accedano a siti a rischio e non diffondano immagini lesive per la comunità scolastica.

Non è consentito l'accesso degli studenti nei laboratori senza la presenza di un docente.

INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI

All'entrata degli alunni la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora.

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 *“per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”*. È appena il caso di sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità.

Gli alunni in ritardo rispetto all'orario stabilito sono tenuti a fornire motivata giustificazione del ritardo, sottoscritta dai genitori. I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo, solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, non è assolutamente consentito l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. **Nel caso in cui la scrivente venga a conoscenza di tale eventualità, è obbligata a prendere i dovuti provvedimenti nei confronti del docente per mancata vigilanza e sottrazione dal diritto allo studio.** Allo stesso modo i docenti si asterranno dal fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno ai Collaboratori scolastici. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “BENEDETTO RADICE”

BRONTE – ISTITUTO TECNICO

Settore Economico: AFM – SIA – RIM Settore Tecnologico: MME- IT-SM -CAT

Corso serale: AFM - CAT

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane

Corso serale: Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

ISTITUTO TECNICO: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

I docenti dell'ultima ora di lezione devono accertarsi che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non appartenenti alla propria classe. Infatti, nella scuola intesa come Comunità Educante, chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni al rispetto delle regole.

USCITA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI

In caso di uscita anticipata degli alunni, solo per validi e giustificati motivi, i Collaboratori scolastici provvederanno a far compilare al genitore l'apposito modello di richiesta di uscita anticipata; il docente presente in classe, annoterà l'uscita sul registro. Gli alunni verranno accompagnati all'uscita e consegnati al genitore dal Collaboratore Scolastico. Per nessun motivo è consentito ai genitori di recarsi in classe a prelevare i propri figli. Nessun alunno può essere consegnato, prima della fine delle lezioni, a persone non provviste di apposita delega, conferita dai genitori o dagli esercenti la patria potestà; in situazione di emergenza si accetta la comunicazione del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro dell'alunno. Il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore e la corrispondenza con la carta d'identità, della quale dovrà essere conservata fotocopia.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI

La sorveglianza degli spazi interni ed esterni degli edifici è affidata ai Collaboratori scolastici, collocati nelle postazioni di propria pertinenza, previste dal Piano delle Attività del Personale.

È fatto obbligo ai Collaboratori scolastici di controllare periodicamente la praticabilità, la pulizia e l'efficienza delle vie di esodo.

I Collaboratori scolastici dovranno:

- essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza;
- comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori eventuale assenza del Docente;
- vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
- riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza motivazione, sostano nei corridoi;
- sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
- impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio eventualmente segnalando tempestivamente alla Dirigente o ai suoi collaboratori;
- impedire e accertarsi che nessuna persona non autorizzata entri e circoli negli edifici scolastici;
- controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
- controllare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora;



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “BENEDETTO RADICE”

BRONTE – ISTITUTO TECNICO

Settore Economico: AFM – SIA – RIM Settore Tecnologico: MME- IT-SM -CAT

Corso serale: AFM - CAT

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane

Corso serale: Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

ISTITUTO TECNICO: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

- controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
- rimanere costantemente nel reparto di competenza per controllare i movimenti degli alunni.

USO DELLE ATTREZZATURE

Il docente è responsabile del corretto utilizzo di dispositivi e attrezzature da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal T.U. sulla sicurezza D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo. I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei laboratori;
- informare gli alunni su eventuali rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti.

Gli ASSISTENTI TECNICI sono tenuti a:

- fornire il necessario supporto tecnico ai docenti che utilizzano il laboratorio;
- verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati in classe o in laboratorio;
- segnalare tempestivamente eventuali anomalie che pregiudichino la tutela della salute e della sicurezza degli
- studenti.

INFORTUNI O MALORI

In caso di infortunio o malore, il docente che ha in carico lo studente ha il dovere di intervenire immediatamente, avvisando l'addetto al primo soccorso e chiedendo, eventualmente, ausilio al collaboratore scolastico.

Nel caso si ravvisi una situazione di gravità si avviserà immediatamente il 118 e i genitori o gli esercenti la patria potestà dello studente.

È sempre e comunque necessario avvisare gli esercenti la patria potestà del minore anche nel caso di malessere o infortunio di lieve entità.

Per qualsiasi malessere o infortunio, di qualunque entità, è fatto obbligo di dare comunicazione all'ufficio di segreteria.

La relazione sull'accaduto, curata dal docente che aveva in carico lo studente, va consegnata tempestivamente presso l'ufficio di segreteria.

LA DIRIGENTE
Maria Pia Calanna



Firma autografa omissa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993